

COMUNE DI ACQUAVIVA D'ISERNIA
PROVINCIA DI ISERNIA

Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2019 (artt. 175, comma 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000). Relazione tecnico-finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

1. Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 e del rendiconto 2018

Il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 in data 31.03.2019. Il pareggio di bilancio e l'equilibrio economico finanziario sono stati garantiti. Successivamente all'approvazione, sono state apportate le seguenti variazioni:

Delibera di Consiglio n. 10 del 31.03.2019 avente ad oggetto iscrizione definitiva in bilancio del contributo Ministeriale per la messa in sicurezza di strade e patrimonio Comunale.

Non sono stati previsti nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento.

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2018 è stato approvato con deliberazione del C.C. 12 del 17/05/2019 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di € 358.653,58 così composto:

		<i>AVANZO (+) o DISAVANZO (-)</i>	358.653,58
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018			
Parte accantonata			
FCDE al 31/12/2018			105.231,88
Mutuo Anticipazione di Liquidità e altri fondi			289.893,69
Altri accantonamenti			2.986,06
Tot parte accantonata			398.111,63
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e principi contabili			5.600,00
Vincoli derivanti da trasferimenti			44.414,27
Tot parte vincolata			50.014,27
Tot parte destinata agli investimenti			0,00
Tot parte disponibile			-89.472,32

Per l'esercizio 2018, non si è registrato maggior disavanzo rispetto al risultato di amministrazione dell'esercizio precedente.

2. Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

L'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, testualmente recita:

1. *Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

2. *Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:*

a) *le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

b) *i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

c) *le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.*

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. *Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*

4. *La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.»;La disciplina degli equilibri di bilancio, già profondamente modificata dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), è stata ulteriormente rivista con l'entrata in vigore dell'armonizzazione. L'art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, prevede che l'organo consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, verifica il permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente:*

a) *le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

b) *i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio;*

c) *le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.*

Non è più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 del Tuel).

Si ricorda che a mente del comma 3 dell'art. 193 del Tuel, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;

3. L'assestamento generale di bilancio

L'assestamento generale di bilancio continua ad essere disciplinato dall'art. 175, comma 8, del Tuel, il quale fissa il termine al 31 luglio di ciascun anno.

Il principio contabile applicato all- 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni (punto 5.3);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

4. Le verifiche interne

- Sono state verificare le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ai fini dell'adozione delle conseguenti variazioni;
- E' stato verificato l'andamento dei lavori pubblici già finanziati.

A seguito dei riscontri e della verifica delle poste di bilancio nonché dei vincoli imposti dalla normativa preordinata, si espone quanto segue.

4.1 Equilibrio della gestione dei residui

I residui al 1° gennaio 2019 sono stati ripresi dal rendiconto 2018, e risultano così composti:

Titolo	Residui attivi	Titolo	Residui passivi
Titolo I	94.827,32	Titolo I	113.974,13
Titolo II	161.867,47	Titolo II	184.687,43
Titolo III	113.752,23	Titolo III	0
Titolo IV	243.892,13	Titolo IV	0
Titolo V	0	Titolo V	0
Titolo VI	0	Titolo VII	12.900,92
Titolo VII	0		
Titolo IX	24.460,09		
TOTALE	638.799,24	TOTALE	311.562,48

Alla data del 19/07/2019 risultano:

- riscossi residui attivi per un importo pari a Euro 89.887,56

- pagati residui passivi per un importo pari a Euro 122.845,34

Inoltre, alla data odierna non si sono verificate insussistenze nei residui attivi e passivi per cui la gestione dei residui resta in equilibrio.

4.2 Equilibrio della gestione di competenza

Il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo. Dalla data di approvazione ad oggi per quanto riguarda la **gestione corrente**, al momento non si rilevano situazioni di squilibrio, anche se va costantemente monitorato l'andamento degli incassi,

Nel bilancio di previsione:

- ✓ è prevista l'entrata da Fondo di solidarietà comunale per un importo 156.939,74 in linea con quello reso noto sul ministero dell'Interno;
- ✓ risulta iscritto un fondo di riserva di € 1.490,99 ad oggi non utilizzato.

Per quanto riguarda la gestione in conto capitale, si evidenzia come l'ufficio competente abbia proceduto alla verifica dei lavori pubblici, ai fini dell'adozione delle eventuali variazioni.

4.3 Equilibrio nella gestione di cassa

Il fondo cassa alla data del 19.07.2019 ammonta a € 331.250,36.

L'ente sinora non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal d.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;

4.4 Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità;

Come ricordato sopra, l'articolo 193 del Tuel e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adeguatezza:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti ed accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di € 105.231,88, quantificato sulla base dei principi contabili.

I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in conto competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi il metodo della media semplice.

Alla luce dell'andamento della gestione dei residui sopra evidenziata e dell'accantonamento al FCDE disposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2018, emerge che il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili.

Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione

Nel bilancio di previsione dell'esercizio è stato stanziato un FCDE dell'importo di € 42.400,25 in sede di assestamento non sono state effettuate modifiche alle voci sottoposte al calcolo e pertanto l'accantonamento effettivo di bilancio risulta essere pari a €. 42.400,25.

4.5. Debiti fuori bilancio (art. 194 del Tuel)

L'articolo 194 del Tuel dispone che gli enti locali provvedano, con deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva in proposito, che ad oggi non sussistono debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento riconducibili al disposto dell'art. 194 del tuel. A riguardo si precisa altresì che nel corso dell'anno 2019 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio con delibera di Consiglio n. 9 del 31.03.2019 per lavori di somma urgenza ed indifferibili riconducibili all'alluvione di novembre 2018.

4.6 Vincoli di finanza pubblica: il pareggio di bilancio (art. 1, commi 707-734, L. n. 208/2015)

In ambito del controllo dei vincoli di finanza pubblica, con particolare attenzione al nuovo equilibrio di finanza pubblica, si dà atto che le proiezioni adottate per l'attestazione di congruità a tale limite normativo in sede di bilancio di previsione, e successive variazioni, sono coerenti con quanto disposto dal dettato dell'articolo 1, comma 466 e seguenti, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017).

Acquaviva d'Isernia, lì 19 luglio 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Rosalba Zanca